

COPIA



CITTA' DI FELTRE

- U. O. Polizia Locale

Ordinanza n. 137 del 28/07/2011

- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Regolamentazione transito Euro 0 e Bollino blu nella Città di Feltre.

IL SINDACO

VISTO il piano ambientale comunale approvato, dove per combattere e contenere la concentrazione delle polveri sottili, viene anche prevista la limitazione e il divieto di circolazione in alcune zone della città ad alcune categorie di veicoli individuate per appartenenza alla classe Euro in base alle direttive emanate dall'Unione Europea;

CONSIDERATO che una delle cause della concentrazione di polveri nell'aria può essere attribuita al traffico veicolare e in particolare a quelle classi di veicoli che per età di fabbricazione o per equipaggiamenti vetusti non rispondono più a determinati parametri;

RAVVISATA la necessità di limitare la circolazione in alcune parti della città che per caratteristiche architettoniche e densità abitativa espongono maggiormente la popolazione al rischio inquinamento a determinate categorie di veicoli che per la loro struttura sono maggiormente soggetti a produrre inquinanti;

VISTA l'attuale normativa in vigore nella Regione Veneto relativa al possesso del bollino blu;

VERIFICATO che il provvedimento in adozione è coerente con il piano ambientale approvato con Delibera Giunta Comunale n. 60 del 25/03/2011;

VISTI gli art. 6 e 7 del vigente codice della strada;

REVOCA

l'Ordinanza nr. 258 del 30/12/2010

ORDINA

Il divieto di circolazione ai veicoli (a due o più ruote) classificati Euro 0 o privi di tale classificazione riscontrabile dai documenti di circolazione, nell'area circoscritta all'interno delle seguenti vie:

Dante Alighieri, Carlo Rizzarda, Bagnol Sur Ceze, XIV Agosto, Vignigole, Viale Monte Grappa, Panoramica.

Per rendere operativa la presente ordinanza, sarà attuato nei minimi dettagli un piano di segnaletica stradale di indicazioni, obblighi e divieti che, lungo le vie citate, avviseranno e obbligheranno i conducenti dei mezzi "EURO 0" a "bypassare" la città percorrendo i corridoi consentiti.

Il piano della segnaletica su scritto viene allegato ed è parte integrante della presente.

Si da atto che rimangono raggiungibili da qualsiasi mezzo l'Ospedale civile e la Stazione Ferroviaria.

Il presente provvedimento potrà essere sospeso con apposito provvedimento del Sindaco in particolari periodi (natale, Pasqua, ecc.) a condizione non siano in atto sforamenti delle Pm10.

E' facoltà delle Forze di Polizia , nell'immediatezza del fatto, operare deviazioni al normale andamento dei flussi veicolari per eventi imprevisti quali incidenti o altre turbative del traffico.

L'ufficio Manutenzione Strade provvederà alla posa dell'opportuna segnaletica, il Comando Polizia Locale è incaricato per le verifiche sull'esatto adempimento della presente ordinanza.

Ai contravventori al presente divieto sarà comminata una sanzione amministrativa ai sensi del vigente codice della strada e sarà inoltre intimato di allontanarsi per il percorso più breve dall'area di rispetto come individuata dall'allegato alla presente.

INFORMA

Che nelle giornate di maggiore concentrazione delle polveri sottili saranno intensificati con servizi mirati i controlli sull'avvenuto adempimento da parte degli automobilisti di quanto prescritto dalla Regione Veneto in merito al possesso del BOLLINO BLU obbligatorio per ogni veicolo in proprietà ai residenti nella regione, ai contravventori verrà comminata la sanzione amministrativa come previsto dalla vigente normativa.

Che in base alle direttive emanate dall'Unione Europea, sono classificati veicoli "pre EURO" o "EURO ZERO" i veicoli alimentati a benzina o a gasolio immatricolati per la prima volta rispettivamente prima del 1[^] Gennaio 1993 e del 1[^] Gennaio 1997; i motocicli e ciclomotori omologati prima del 17 Giugno 1999 e non rispondenti alla direttiva 97/24/CE.

DISPONE

L'esenzione dai divieti imposti dalla presente ordinanza per le sotto indicate categorie di veicoli, purché comunque in regola con la normativa regionale sul "BOLLINO BLU" richiamata in premessa:

1. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di apposito contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologia debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti;
2. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
3. veicoli di servizio e veicoli nell'ambito del servizio d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni compresa la Magistratura, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Polizia Locale e Provinciale
4. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in grado di dimostrare la prenotazione;
5. veicoli appartenenti alle categorie "L1" e "L5" riferite al trasporto merci ed alla categoria "N-N1" di cui all'art. 47, comma 2, lettera C del D. L.vo 285/1992 Codice della Strada classificati ad uso speciale o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base alla determinazione dirigenziale n. 2004/76/0115 del 11/06/2004
6. veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia
7. Camper e roulotte con relativo veicolo traino per accedere ed uscire dalla piazzola tecnica per carico e scarico acque reflue.
8. autobus in servizio di linea e turistici, scuolabus, taxi, ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
9. i veicoli a 2 o più ruote iscritti nel registro dei mezzi d'epoca.
10. Residenti in cittadella

Sono previste ulteriori eccezioni da documentare mediante “titolo autorizzatorio”, con le modalità previste dal successivo capoverso:

- a) unico veicolo in proprietà utilizzato per accedere ad attività e/o servizi posti all'interno dell'area vietata per soddisfare necessità e/o esigenze limitatamente a tali operazioni;
- b) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- c) veicoli per il trasporto dei pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli degli istituti di vigilanza compresi i portavalori;
- e) veicoli utilizzati per cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e veicoli al seguito;
- f) veicoli per il trasporto alle strutture pubbliche o private di persone che devono sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con a bordo la prenotazione, l'impegnativa o attestazione dell'avvenuta prestazione medica;
- g) veicoli di paramedici o dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono attività di assistenza sanitaria o sociale;
- h) veicoli utilizzati in particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- i) veicoli utilizzati a servizio o per soddisfare esigenze di attività poste all'interno dell'area vietata limitatamente a tali operazioni.

Ai fini del presente provvedimento si definisce “titolo autorizzatorio” un'auto-dichiarazione del conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Il titolo autorizzatorio dovrà essere esposto bene in vista ed esibito al personale addetto all'espletamento dei Servizi di Polizia Stradale che ne faccia richiesta. Tale titolo dovrà contenere la seguente formula “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'auto-dichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace”.

Per la verifica delle dichiarazioni e/o verifica dei documenti si applica a seconda del caso la normativa corrispondente.

Per particolari ulteriori esigenze non programmabili ulteriori deroghe verranno rilasciate caso per caso.

Gli Agenti della Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.L.vo 30.04.192 n.285 sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso al Ministero delle infrastrutture e Trasporti ai sensi degli artt. 37 del D.L.vo 285/1992 e 74 del D.P.R. 495/1992.

Sempre avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

FF/lp

IL SINDACO
Gianvittore VACCARI

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Feltre, li _____

l'addetto Ufficio Protocollo
